



Comune di San Nazzaro Sesia

Provincia di Novara

ORIGINALE/COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 29.06.2012

OGGETTO: Variante non sostanziale al PRGC, VIII comma art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.

L'anno DUEMILADODICI, addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 19:30, nella Sede Comunale;

Previa convocazione avvenuta nei modi e termini previsti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

ZANZOLA STEFANO			P
FIZZOTTI LUCA			P
NODARO CLAUDIA			A
BUFFA MAURA			P
CAPUTO CARMINE			P
COLLESEI RITA ANNA			P
GIACOMETTI STEFANO			P
GUARESCHI ALBERTO			P
ROMANO ROBERTO			P
MURGIA MATTEO			P
<u>PRESENTI</u>	9	<u>ASSENTI</u>	1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale VINCIGUERRA Dott. Giuseppe.

Il Sindaco ZANZOLA Dott. Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione l'argomento di cui all'oggetto segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di San Nazzaro Sesia è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, approvato con DGR n. 65 – 35835 del 20.06.1994 e di successiva Variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, approvata con DGR n. 3-26266 del 14/12/1998 e variante ex art. 17, 7° comma della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.11.2003;
- che si è rilevato che in parecchie situazioni urbanistiche non è possibile il rispetto dell'art. 9 della Legge 122/89 relativa al reperimento dei posti auto privati all'interno dell'area di pertinenza degli edifici residenziali, in quanto le Norme di Attuazione sono state redatte anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 122/89;

Ritenuto quindi opportuno porre rimedio alla contraddizione normativa di cui sopra in maniera tale da consentire la realizzazione di posti auto coperti nel rispetto dei disposti di cui all'art. 9 della Legge 122/89, con un limite di mq. 1 ogni mc. 10 di costruzione residenziale, limitatamente alle aree di tipo B e C, aventi una densità territoriale sufficientemente bassa e comunque nel rispetto del rapporto di copertura del 50%;;

Visto l'art. 17, 8° comma della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e verificato che l'introduzione di una correzione alle vigenti norme tecniche di attuazione risolverebbe il contrasto normativo sopra enunciato;

Ritenuto di dover provvedere all'adozione di detta modificazione al PRG redatta ai sensi del 8° comma dell'art. 17 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio area tecnico manutentiva all'adozione del presente provvedimento, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000;

Atteso che è possibile prescindere dall'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione delle entrate;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e *s.m.i.*;

Sentito il Sindaco, il quale dà lettura di apposita relazione illustrativa della proposta deliberativa resa agli atti.

Con voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0 e astenuti n. 0;

DELIBERA

1. Di approvare la modificazione PRG redatta ai sensi del 8° comma dell'art. 17 della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni consistente nell'introduzione al termine dell'art. 8 delle vigenti Norme di Attuazione del seguente comma:

nelle aree a destinazione residenziale di tipo B e C è ammessa l'edificazione di autorimesse con le caratteristiche di cui al 9° comma dell'art. 8, fino ad un massimo di 1 mq ogni 10 mc di volumetria residenziale, nel rispetto del rapporto massimo di copertura

del 50%, senza che le stesse vengano conteggiate come volume, ma solo come superficie coperta;

2. Di dare atto che la modificazione al PRG in argomento è compatibile con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale attualmente vigente;
3. Di dare mandato al responsabile del servizio interessato per l'attivazione di tutte le procedure di pubblicazione e di trasmissione agli enti territoriali competenti della presente deliberazione, così come previsto da già citato art. 17, 8° comma della Legge Regionale 05.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.

Successivamente il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza, con VOTI FAVOREVOLI n. 9; VOTI CONTRARI n. 0; ASTENUTI n. 0, palesamente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

San Nazzaro Sesia, lì 29.06.2012

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente
ZANZOLA Dott. Stefano
f.to in originale

Il Segretario Comunale
VINCIGUERRA Dott. Giuseppe
f.to in originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 30.08.2012 al 14.09.2012.

San Nazzaro Sesia, lì 30.08.2012

Il Messo Comunale
PERRI Sara
f.to in originale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO
SAN NAZZARO SESIA, lì

Il Segretario Comunale